ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/89/CE CONCERNENTE LE MISURE DI PROTEZIONE CONTRO L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE NELLA COMUNITA' DI ORGANISMI NOCIVI AI VEGETALI O AI PRODOTTI VEGETALI

Art. 26

Autorizzazione all'uso del passaporto delle piante

I soggetti iscritti al RUP che intendono utilizzare il passaporto delle piante, devono richiedere apposita autorizzazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, indicando almeno i dati di cui all'allegato XII. Qualora i soggetti interessati posseggano centri aziendali in regioni diverse dalla regione in cui hanno la sede legale, devono presentare la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, lettere d) ed e).

Versione in vigore dal 8 novembre 2005, non più in vigore dal 27 giugno 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali
Estremi	Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Titolo	V — Passaporto delle piante
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-214-2005/art-26-autorizzazione-all-uso-del-passaporto-delle-piante/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it